



Data di ricevimento : 02/03/2017



Numero di ruolo pubblicato	:	C-449/16
Numero dell'atto	:	9
Numero di registro	:	1035529
Data di deposito	:	11/11/2016
Data di iscrizione nel registro	:	15/11/2016
Tipo di atto	:	Osservazioni
<hr/>		
Riferimento del deposito effettuato tramite e-Curia	:	Atto DC64548
Numero del file	:	1
Autore del deposito	:	Cattabriga Chiara (R14800) Commission



COMMISSIONE EUROPEA

SERVIZIO GIURIDICO

Bruxelles, 11 novembre 2016
sj.j(2016)6969654

*Documenti relativi a una procedura
giurisdizionale*

AL SIGNOR PRESIDENTE E AI SIGNORI GIUDICI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

OSSERVAZIONI SCRITTE

presentate, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla **COMMISSIONE EUROPEA**, rappresentata in giudizio dalla signora Chiara Cattabriga, membro del Servizio giuridico, e dal signor Denis Martin, Consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il Registro del contenzioso del Servizio giuridico, BERL 1/169, 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles, e con consenso al recapito delle notifiche mediante e-Curia,

nella causa

C-449/16

Martinez Silva

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, a norma dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'Appello di Genova (Italia) sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1–123) e della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343, pag. 1–9). □

*

* *

INDICE

I. INTRODUZIONE	3
II. IL CONTESTO NORMATIVO	3
<i>LA NORMATIVA DELL'UNIONE PERTINENTE</i>	<i>3</i>
- IL REGOLAMENTO N° 883/2004	3
- LA DIRETTIVA 2011/98	4
<i>LA NORMATIVA NAZIONALE IN CAUSA</i>	<i>6</i>
III. LA PROCEDURA E I QUESITI PREGIUDIZIALI	7
IV. IN DIRITTO	8
<i>SUL PRIMO QUESITO PREGIUDIZIALE</i>	<i>8</i>
<i>SUL SECONDO QUESITO PREGIUDIZIALE</i>	<i>10</i>
V. CONCLUSIONI.....	13

I. INTRODUZIONE

1. Nella presente causa, la Corte d'Appello di Genova (in prosieguo anche “il giudice del rinvio”) rivolge alla Corte due quesiti pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹ e della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro². Tali quesiti si inseriscono nel quadro della controversia che oppone la signora Kerly Del Rosario Martinez Silva (in prosieguo: "la signora Martinez Silva" o “la ricorrente”), cittadina peruviana, al Comune di Genova e all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) in merito al rigetto della sua domanda di beneficiare dell'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori. Oggetto del contendere: la conformità di tale rifiuto con le disposizioni combinate degli articoli 3, n. 1, lett. j), del regolamento n° 883/2004 e 12, n. 1, lett. e) della direttiva 2011/98.

II. IL CONTESTO NORMATIVO

La normativa dell'Unione pertinente

- Il regolamento n° 883/2004
2. Secondo il 34° considerando del regolamento n° 883/2004:

«Tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, oggetto queste ultime delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e nella causa C-275/96 Kuusijärvi, occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni».
 3. L'art. 1, lett. z), dello stesso regolamento definisce la nozione di "prestazione familiare" come comprendente *«tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni*

¹ GU L 166, pag. 1–123.

² GU L 343, pag. 1–9.

alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I».

4. Secondo l'art. 3, n. 1, lett. j), nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 rientrano, tra l'altro le legislazioni relative alle prestazioni familiari.
5. Infine, a norma dell'art. 9, gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione delle Comunità europee le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3 nonché le eventuali future modifiche sostanziali, indicando la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 - La direttiva 2011/98
6. Secondo il 24° considerando della direttiva 2011/98:

«I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti in relazione a situazioni che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro.»

7. Il 25° considerando a sua volta così recita:

«Gli Stati membri dovrebbero garantire per lo meno la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo minimo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità».

8. Il 26° considerando è redatto nei termini seguenti:

«Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione».

9. A norma dell'art. 2, lett. a) e b), della direttiva 2011/98:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «cittadino di un paese terzo» chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

b) «lavoratore di un paese terzo» un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale;

[...]».

10. Secondo l'art. 3, n. 1,:

«La presente direttiva si applica:

a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;

b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e

c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale.»

11. L'art. 12 così dispone:

«1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

[...]

e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;

[...]

2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

[...]

limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto».

La normativa nazionale in causa

12. Risulta dall'ordinanza di rinvio che, in virtù dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1988 n. 448, *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*³, i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore a 18 anni con redditi inferiori ad un determinato limite possono beneficiare di una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" (in prosieguo: "l'ANF").
13. Tale prestazione, inizialmente riservata ai soli cittadini italiani, è stata successivamente estesa dapprima ai cittadini comunitari⁴, poi ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria⁵ ed, infine, ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente⁶.
14. L'erogazione della prestazione in questione è regolata dal decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452, *Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,*

³ GURI n. 302 del 29-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 210.

⁴ Art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001* (GURI n. 302 del 29-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 219).

⁵ Art. 27 del decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta* (GURI n. 3 del 4-1-2008), che equipara ai cittadini italiani i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria in materia di assistenza sociale e sanitaria.

⁶ Art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013* (GURI n. 194 del 20-8-2013).

n. 448⁷, a norma del quale la domanda va presentata da uno dei genitori al Comune di residenza, mentre il pagamento viene effettuato dall'INPS.

III. LA PROCEDURA E I QUESITI PREGIUDIZIALI

15. Emerge dall'ordinanza di rinvio che la signora Martinez Silva, di nazionalità peruviana, risiede con i suoi tre figli minorenni nel Comune di Genova ed è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi.
16. Nel 2014, avendo percepito un reddito inferiore ai limiti di legge, la ricorrente presentava domanda di ANF al Comune di Genova. Tale domanda veniva tuttavia respinta in quanto la richiedente, pur avendo tutti i requisiti prescritti, in termini di reddito e di numero di figli minori a carico, non rientrava in nessuna delle categorie di soggetti cui è riservato il beneficio di tale prestazione, non essendo né cittadina italiana, né cittadina di altro Stato membro dell'Unione o cittadina di paese terzo membro della famiglia di un cittadino di altro Stato membro, né cittadina di paese terzo soggiornante di lungo periodo.
17. La signora Martinez Sala impugnava tale diniego davanti al Tribunale di Genova, che tuttavia respingeva il ricorso con ordinanza del 18 agosto 2015.
18. Contro tale ordinanza, la ricorrente proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Genova.
19. Quest'ultima - dubitando della compatibilità del provvedimento impugnato e, più in generale, dell'art. 65 della legge n. 448/1998 con il combinato disposto degli articoli 3, n. 1, lett. j), del regolamento n° 883/2004 e 12, n. 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE - sospendeva la procedura dinnanzi ad essa pendente e rinviava alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:

«Se una prestazione come quella prevista dall'art. 65 della legge n. 448/1998, denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" costituisca una prestazione familiare ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera j) del regolamento CE n. 883/2004;

In caso di risposta positiva, se il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE osti ad una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese terzo in possesso di

⁷ GURI Serie Generale n. 81 del 6-4-2001.

"permesso unico per lavoro" (avente durata superiore ai sei mesi) non può beneficiare del suddetto "assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori" pur essendo convivente con tre o più figli minori e titolare di redditi inferiori al limite di legge».

IV. IN DIRITTO

Sul primo quesito pregiudiziale

20. Con il suo primo quesito pregiudiziale, il giudice remittente chiede alla Corte, in sostanza, se la nozione di "prestazione familiare" ai sensi dell'art. 1, lett. z), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretata nel senso di includere una prestazione, quale l'ANF di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e pertanto tale prestazione rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004, quale definito dal suo art. 3, n. 1.
21. Ad avviso della Commissione, la risposta a tale quesito discende in modo evidente dalla giurisprudenza della Corte.
22. Quest'ultima ha innanzitutto chiarito che una prestazione può essere considerata come una prestazione di previdenza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, disposizione corrispondente all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 883/2004⁸.
23. Nel caso di specie, risulta dal quadro giuridico sopra delineato che l'ANF è corrisposto ai nuclei famigliari con più di tre figli minori il cui reddito non superi un limite legislativamente previsto, su domanda degli interessati e previa semplice verifica dei requisiti obiettivi prescritti dalla legge, senza che intervenga alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.
24. Il fatto che i beneficiari debbano dimostrare di disporre di un reddito inferiore ai limiti di legge non incide sulla qualificazione della prestazione in questione come prestazione di previdenza sociale. Si evince infatti dalla giurisprudenza della Corte che, anche se una prestazione è attribuita o negata solo in base al patrimonio e ai

⁸ Sentenza del 19 settembre 2013, cause riunite C-216/12 e C-217/12, *Hliddal*, ECLI:EU:C:2013:568, punto 48 della motivazione e giurisprudenza ivi citata.

redditi del richiedente ed al numero e all'età dei figli a suo carico, non ne consegue affatto che la sua attribuzione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell'assistenza sociale. Si tratta infatti di criteri obiettivi e legalmente definiti che, quando sono soddisfatti, danno diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze⁹.

25. Quanto all'esigenza che la prestazione in questione si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 883/2004, tale esigenza deve essere valutata, per giurisprudenza costante, in base agli elementi costitutivi di ciascuna prestazione e, in particolare, alla luce delle sue finalità e dei presupposti per la sua attribuzione¹⁰.
26. Nell'analizzare gli elementi costitutivi dell'ANF, particolare rilievo assume la giurisprudenza della Corte che definisce la nozione di prestazione "*destinata compensare i carichi familiari*", quale figura nell'art. 1, lett. z), del regolamento n. 883/2004, come "*contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli*"¹¹ e include in tale nozione "*tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività ai carichi stessi*"¹².
27. Nel caso di specie, non vi è dubbio, alla luce delle condizioni in base alle quali l'ANF è versato – numero di figli minori superiore a tre ed un reddito inferiore ad un limite legislativamente stabilito –, che tale prestazione mira ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli tramite un contributo pubblico al bilancio familiare. Esso rientra pertanto inequivocabilmente nella nozione di "*prestazione familiare*" ai sensi dell'art. 1, lett. z), del regolamento n. 883/2004 e, pertanto, nel campo di applicazione di detto regolamento a norma dell'art. 3, n. 1, lett. j).

⁹ Sentenza del 16 luglio 1992, causa C-78/91, *Hughes*, ECLI:EU:C:1992:331, punto 17 della motivazione.

¹⁰ Sentenza del 20 gennaio 2005, causa C-101/04, *Noteboom*, ECLI:EU:C:2005:51, punto 24 della motivazione.

¹¹ Sentenza *Hliddal*, cit., punto 55 della motivazione.

¹² Sentenza del 4 luglio 1985, causa C-104/84, *Kromhout*, ECLI:EU:C:1985:296, punto 14 della motivazione.

28. Alla luce di tali considerazioni la Commissione propone alla Corte di rispondere come segue al primo quesito pregiudiziale sollevato dalla Corte di Appello di Genova:

«La nozione di prestazione familiare di cui agli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j) del regolamento CE n. 883/2004 deve essere interpretata nel senso che essa include una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali e destinata ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli tramite un contributo pubblico al bilancio familiare, quale l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori versato, a norma dell'art. 65 della legge n. 448/1998, ai nuclei familiari con più di tre figli minori ed un reddito inferiore ad un limite legislativamente determinato.»

Sul secondo quesito pregiudiziale

29. Con il secondo quesito pregiudiziale il giudice remittente mira a stabilire se il principio di parità di trattamento di cui all'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 2011/98 debba essere interpretato nel senso di opporsi ad una normativa, come quella italiana in causa nel giudizio principale, in base alla quale un lavoratore di paese terzo in possesso di "permesso unico per lavoro" di durata superiore a sei mesi non può beneficiare di una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j), del regolamento n. 883/2004, quale l'ANF, pur soddisfacendo tutte le condizioni, in termini di reddito e carichi di famiglia, previste per il godimento di tale beneficio.
30. Alla luce della giurisprudenza della Corte e della lettera delle disposizioni in questione, la Commissione ritiene che la risposta a tale quesito non possa essere che positiva.
31. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, il diritto dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a organizzare i propri regimi di previdenza sociale. In mancanza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale nonché l'importo e la durata delle stesse. Nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono tuttavia rispettare le norme del diritto dell'Unione¹³.

¹³ V. in tal senso, per tutte, la sentenza del 21 febbraio 2008, causa C-507/06, *Klöppel*, ECLI:EU:C:2008:110, punto 16 della motivazione.

32. Tra tali norme figura l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 2011/98, che sancisce il principio di parità di trattamento in relazione ai settori della sicurezza sociale coperti dal regolamento n. 883/2004 in favore, tra l'altro, dei cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, lett. c), di tale direttiva, ossia i "*cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale*".
33. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è titolare di un valido permesso di soggiorno a fini di lavoro subordinato. Essa rientra pertanto nella categoria di cittadini di paesi terzi definita dall'art. 3, lett. c), della direttiva 2011/98 e, di conseguenza, beneficia del principio di parità di trattamento con riguardo ai settori della sicurezza sociale coperti dal regolamento n. 883/2004 quale sancito dall' art. 12, n. 1, lett. e), di detta direttiva.
34. Dalla risposta fornita al primo quesito pregiudiziale risulta inoltre che la prestazione sociale di cui è causa nel giudizio principale rientra nella nozione di prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j), del regolamento n. 883/2004 e, pertanto, in un settore della sicurezza sociale coperto da detto regolamento e soggetto al principio di non discriminazione in virtù dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 2011/98.
35. Ora, per costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale implica che tali cittadini devono ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro ospitante e che pertanto la normativa nazionale di quest'ultimo non può subordinare il riconoscimento di un diritto a un cittadino di un paese terzo, che si trovi nella situazione ivi contemplata, a requisiti supplementari o più rigorosi rispetto a quelli che si applicano ai propri cittadini nazionali¹⁴. In altri termini, il principio dell'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità nel settore della sicurezza sociale comporta che all'interessato, che soddisfa tutte le condizioni contemplate da una normativa nazionale al fine di beneficiare di una determinata

¹⁴ V. in questo senso, per analogia, sentenza del 4 maggio 1999, causa C-262/96, *Sürül*, ECLI:EU:C:1999:228, punto 97 della motivazione.

prestazione, non si può rifiutare il beneficio di tale prestazione in considerazione della sua nazionalità¹⁵.

36. Ne consegue che, in virtù dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 2011/98, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel loro territorio a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, quale la ricorrente a titolo principale, il versamento di una prestazione familiare ai sensi dell'art. 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j), del regolamento n. 883/2004, quale l'ANF in causa nel giudizio *a quo*, alle stesse condizioni cui il beneficio di tale prestazione è concesso ai propri cittadini.
37. A tale conclusione non può opporsi il fatto che, a norma dell'art. 12, n. 2, della direttiva 2011/98 gli Stati membri possono, in determinate circostanze, limitare la parità di trattamento garantita ai cittadini dei paesi terzi rientranti nel campo di applicazione di tale disposizione nei settori della sicurezza sociale. Tale possibilità è infatti riconosciuta, per quanto riguarda i sussidi familiari, solo in relazione ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.
38. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente a titolo principale è titolare di un permesso di soggiorno (e non di un semplice visto) a fini lavorativi (e non a fini di studio) e che tale permesso è di durata superiore a sei mesi. Essa non rientra pertanto nel campo di applicazione della deroga di cui all'art. 12, n. 2, della direttiva 2011/98.
39. Non solo: non risulta alla Commissione che in occasione della trasposizione della direttiva 2011/98 - intervenuta con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, *Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato*

¹⁵ Sentenza del 31 gennaio 1991, causa C-18/90, *Kziber*, ECLI:EU:C:1991:36, punto 28 della motivazione.

*membro*¹⁶ - l'Italia abbia inteso avvalersi della possibilità di deroga al principio di parità di trattamento di cui all'art. 12, n. 2, di detta direttiva.

40. Da tutto ciò consegue, ad avviso della Commissione, che il principio di non discriminazione di cui all'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 2011/98 si applica ad una situazione quale quella della ricorrente a titolo principale in relazione ad una prestazione familiare, quale l'ANF di cui è causa nel giudizio *a quo*.
41. E' pertanto incompatibile con tale principio una legislazione nazionale, quale l'art. 65 della legge n. 448/1998, che esclude il cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno per fini lavorativi di durata superiore a sei mesi, come la ricorrente, dal beneficio di tale prestazione, nonostante questi soddisfatti tutti i requisiti oggettivi per la sua concessione.
42. In tali circostanze, la Commissione propose di rispondere come segue al secondo quesito pregiudiziale sollevato dalla Corte di Appello di Genova:

«L'art. 12, n. 1, lett. e), deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso soggiorno per fini di lavoro di durata superiore a sei mesi, dal beneficio di una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j), del regolamento n. 883/2004, quale l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori versato ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/1998, anche nel caso in cui i soggetti in questione soddisfino a tutte le condizioni oggettive richieste per tale beneficio.»

V. CONCLUSIONI

43. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione propone alla Corte di rispondere come segue ai quesiti pregiudiziali sollevati dalla Corte di Appello di Genova nel presente procedimento:

«La nozione di prestazione familiare di cui agli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j) del regolamento CE n. 883/2004 deve essere interpretata nel senso che essa include una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali e destinata ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli tramite un contributo pubblico al bilancio familiare, quale l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori versato, a norma dell'art. 65 della legge n. 448/1998, ai nuclei familiari con più di tre figli minori ed un reddito inferiore ad un limite legislativamente determinato.»

¹⁶ GURI Serie Generale n. 68 del 22-3-2014.

L'art. 12, n. 1, lett. e), deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso soggiorno per fini di lavoro di durata superiore a sei mesi, dal beneficio di una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lett. z), e 3, n. 1, lett. j), del regolamento n. 883/2004, quale l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori versato ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/1998, anche nel caso in cui i soggetti in questione soddisfino a tutte le condizioni oggettive richieste per tale beneficio».

Chiara Cattabriga

Denis Martin

Agenti della Commissione